



Tra FLC CGIL VARESE, CISL SCUOLA DEI LAGHI, UIL SCUOLA VARESE, SNALS VARESE,

PREMESSO CHE

Dall'analisi delle modalità e delle strategie messe in atto durante le contrattazioni di questi ultimi anni, appaiono evidenti le contraddizioni e la diversità di percorsi seguiti nella varie Istituzioni Scolastiche.

Accanto ad una norma che ha indebolito e reso più difficoltose le contrattazioni si sono affiancate modalità di relazioni non sempre coerenti ed omogenee sul territorio Provinciale consentendo di fatto il non rispetto di norme che dettano scadenze ben precise per informativa e tempi di contrattazione.

Le OO.SS ribadiscono la centralità del CCNL comparto scuola rispetto alla legge 150/2009 e sottoscrivono la presente dichiarazione di intenti affinché la disciplina delle relazioni sindacali venga applicata in modo coerente e univoca dando certezze circa l'applicazione di tutte le norme che regolano le contrattazioni di Istituto nella provincia di Como.

PERTANTO CONCORDANO QUANTO SEGUE

L'azione sindacale deve esprimersi tenendo conto delle seguenti specificità e modalità:

1. I Dirigenti Scolastici devono fornire alle OO.SS e alle Rsu d'istituto, in modo tempestivo, tutta la documentazione utile affinché si possa avviare la contrattazione su tutte le materie previste dall'art. 6 del CCNL comparto scuola. In particolare devono essere consegnate ai soggetti sindacali le proposte scritte relative:
 - al piano delle attività del personale ATA e quella dei Docenti,
 - l'informazione successiva che riguarda la corretta attuazione del contratto integrativo d'istituto,
 - gli importi relativi al personale che ha svolto attività aggiuntive,
 - l'ammontare dei finanziamenti derivanti da fonti esterne utilizzati per pagare prestazioni svolte dal personale interno
2. Ai soggetti sindacali deve essere comunicato in forma scritta l'ammontare dei finanziamenti derivanti da accordi di programma con gli EE.LL o altri soggetti per retribuire funzioni miste del personale ATA;
3. la contrattazione d'istituto deve essere avviata entro il 15 di settembre, come prevede l'art. 6 del CCNL 2006/2009;
4. la contrattazione deve chiudersi entro il 15 di dicembre;
5. l'informativa preventiva delle proposte di formazione delle classi e della determinazione degli organici della scuola deve essere fornita in forma scritta alle parti sindacali in modo puntuale e preciso, secondo le tempistiche dettate dalla normativa.
6. alle parti sindacali deve essere fornita in forma scritta l'informativa sui criteri utilizzati per l'erogazione del bonus e i relativi importi erogati al personale della scuola;
7. prima di avviare decisioni relative alla contrattazione dei compensi, è necessario effettuare preventivamente la suddivisione percentuale tra docenti e ATA;

8. il compenso relativo all'indennità di direzione dei DSGA deve essere sottratto dall'importo complessivo all'ammontare dell'intero FIS prima della ripartizione tra docenti e ATA;
9. prima di avviare decisioni relative alla contrattazione dei compensi relativi al personale ATA, deve essere svolta la conferenza di servizio tra il dirigente ed il personale interessato;
10. i collaboratori del dirigente e i referenti di plesso non hanno competenze né responsabilità rispetto all'organizzazione del personale ATA, i loro compiti e le loro funzioni;
11. gli incontri di contrattazione devono venir concordati tra Dirigente e RSU e tra questi ultimi e le OO.SS provinciali e devono essere fissati comunque nelle fasce orarie mattutine e comunicati a tutte le OOSS;
12. il tavolo contrattuale non può prevedere la trattazione di questioni specifiche demandate a precise deliberazioni del Collegio Docenti nel rispetto delle proprie prerogative educative, organizzative e didattiche;
13. nel rispetto dei commi 7 e 85 della legge 107/15 va salvaguardato il principio secondo il quale il tempo potenziato debba essere prioritariamente riservato a garantire interventi mirati al miglioramento dell'offerta formativa di ogni singola scuola così come deliberato dal collegio dei docenti. Il ricorso alle supplenze effettuate dai docenti impiegati su tempo potenziato deve rappresentare un utilizzo residuale, deve essere definito quantitativamente e in un numero massimo di classi, per non condizionare lo svolgimento delle attività già programmate. Resta infatti ferma la necessità del docente di avere un orario di lavoro stabile e possibilmente concordato, di avere piena titolarità alla programmazione didattica relativa alla propria disciplina, di lavorare ad un progetto di miglioramento dell'offerta formativa così come stabilito dal PTOF di ciascun Istituto;
14. la verbalizzazione degli incontri di contrattazione pur non essendo un atto dovuto può trovare una sua ragione per dar traccia delle discussioni ai tavoli contrattuali. La sottoscrizione può avvenire sull'intero documento o solo su articoli che con nota verbale vengono considerati condivisibili perché rispecchiano la realtà dei fatti;
15. va riconosciuto alle Rsu d'Istituto ampio potere di negoziare; le OO.SS esercitano con puntualità e precisione il controllo di legittimità delle previsioni contrattuali a garanzia del rispetto delle norme e delle procedure;
16. i contratti d'Istituto, non sottoscritti entro i termini temporali previsti dal CCNL, salvo deroghe concordate di volta in volta non verranno firmati dalle OO.SS provinciali; questo al fine di salvaguardare possibili e legittime iniziative d'impugnazione dei contratti stessi per la presenza di principi contrari al diritto ed alla norma.

Varese, 19 SETTEMBRE 2016

FLC CGIL

CISL DEI LAGHI

UIL SCUOLA

SNALS

